



**Tribunale di Milano**

*Sezione seconda civile – crisi d'impresa*

Il Tribunale, nel procedimento **n. 1303-1/2023 R.G.**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi

presidente

dott.ssa Maria Antonietta Ricci

giudice

dott.ssa Rosa Grippo

giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**decreto**

letta l'istanza con la quale I.B.L. S.P.A. ha chiesto di essere autorizzata *“ai sensi dell'art. 94 CCII comma terzo CCII, a procedere alle operazioni di vendita dell'intero magazzino”*, ritenendo che *“l'operazione descritta debba essere autorizzata quale atto di straordinaria amministrazione funzionale all'interesse dei creditori e della procedura”*;

esaminato il parere favorevole espresso dal commissario giudiziale con nota depositata in data 17.06.2026;

richiamato il decreto con il quale questo Tribunale in data 18.06.2026 ha invitato la ricorrente ad integrare l'istanza;

letta l'istanza, così come integrata, con la quale, nel procedimento di accesso alla procedura di concordato preventivo, **I.B.L. S.P.A.** ha chiesto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, CCII, di dare adeguata pubblicità all'offerta irrevocabile formulata da BNext, *“secondo le modalità che Codesto Ill.mo Tribunale riterrà opportuno individuare, al fine di consentire la raccolta di eventuali offerte concorrenti”*;

esaminato il parere favorevole espresso dall'organo commissariale;

udita la relazione del Giudice relatore;

rilevato preliminarmente che la ricorrente, a seguito dei rilievi espressi dal Tribunale, ha presentato due istanze, la presente che ha ad oggetto rimanenze non soggette alla nuova disciplina europea e un'ulteriore istanza con la quale ha chiesto *“di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 94, comma 2 e 5, CCII, alla vendita delle rimanenze di magazzino oggetto della relazione di stima mediante l'esperimento di procedure competitive”*, che riguarda invece i lotti interessati dagli effetti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (“Regolamento REACH”) e in relazione alla quale si provvede con separato provvedimento;

osservato che con il Gruppo BNext ha formulato un'offerta d'acquisto irrevocabile, da eseguirsi per il tramite della stessa BNext e della controllata Derula, avente ad oggetto la totalità dei lotti del magazzino. In particolare, l'offerta garantisce un corrispettivo pari al 100% del valore minimo di offerta (euro 958.428,00) per i prodotti non interessati dalle limitazioni alla commerciabilità derivanti dal Regolamento (UE) 2023/1464 (“Regolamento REACH”);

osservato che il CG, nel proprio parere originario, aveva già verificato che “Nelle more dell'apertura della procedura, la ricorrente ha continuato a gestire tali giacenze in un'ottica meramente liquidatoria. Al fine di massimizzare il realizzo e agevolare il collocamento sul mercato, la Società ha suddiviso la residua parte del magazzino in n. 40 lotti omogenei per tipologia merceologica, formato, essenza e grado di lavorazione, raggruppabili in tre macrocategorie: Sfogliato: pioppo, fromager, ilomba, okumè e tranciati; Pannelli: compensati grezzi o finiti, full okumè, listellari, placcati e laminati Miscellanea: materiali residuali ed eterogenei”, che “L'istanza di immediata alienazione trova pieno fondamento in tre ordini di motivazioni critiche, che lo scrivente ritiene oggettive, indifferibili e gravemente pregiudizievoli per l'attivo: 1. Modifiche Normative Bloccanti (Regolamento REACH): A decorrere dal 6 agosto 2026 entrerà in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2023/1464-REACH, che dimezza il limite massimo di emissione di formaldeide tollerato per gli articoli a base legno, portandolo a 0,062 mg/m<sup>3</sup>. La Società riferisce che i pannelli attualmente stoccati a magazzino, conformi al precedente standard europeo E1, superano tale nuova soglia e, di conseguenza, a partire dalla predetta data diverranno giuridicamente non commerciabili; 2 Elevata Deperibilità Biologica: Le giacenze, per loro natura organica, richiedono costanti interventi di controllo termo-igrometrico. L'assenza di attività produttiva rende insostenibili, anche in termini di costi prededucibili, i necessari trattamenti preventivi di disinfestazione. Particolare allarme destano lo "sfogliato fromager" e le essenze africane, beni fortemente esposti al degrado e agli attacchi distruttivi di insetti xilofagi (tarlo), fenomeni che subiscono una drastica e imminente intensificazione nei mesi estivi. 3. Rischi Operativi e Costi di Smaltimento: I capannoni aziendali attualmente privi di presidio umano continuativo, risultano esposti a molteplici rischi: disfunzione degli impianti antincendio (sprinkler), infiltrazioni d'acqua e allagamenti conseguenti a nubifragi, nonché contaminazione da deiezioni animali (ratti e volatili). Inoltre, il deterioramento dei materiali accessori (vernici, collanti, prodotti chimici), valorizzati a zero nel Piano, trasformerebbe un potenziale ricavo in un ingente e certo costo passivo di smaltimento da soddisfare in prededuzione”, evidenziando che “l'operazione proposta sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell'attivo e al miglior soddisfacimento dei creditori”;

osservato che nell'ultimo parere depositato il CG ha altresì verificato che l'offerta prevede altresì “per i prodotti finiti soggetti all'entrata in vigore del Regolamento REACH (fissata per il 6 agosto 2026), stimati in euro 574.432,13, l'offerta prevede un corrispettivo prudenziale pari al 33% del valore minimo (euro 189.563,00), in ragione dell'imminente e concreto rischio di perdita integrale di commerciabilità degli stessi” e che, pertanto “nel suo complesso l'assorbimento dell'intero compendio è garantito al valore di realizzo offerto (pari a complessivi euro 1.147.990,00), il quale assicura alla procedura un valore di realizzo minimo predeterminato ed evita il rischio di lotti privi di acquirenti all'esito della sollecitazione del mercato. Inoltre, anche nell'ipotesi in cui trovasse integrale applicazione la garanzia di acquisto prestata per i prodotti invenduti, il valore complessivo di realizzo del magazzino risulterebbe superiore a quello assunto nel Piano concordatario”, evidenziando che “il realizzo è utilmente presidiato dalla certezza del valore totale garantito dall'offerta irrevocabile d'acquisto depositata agli atti”;

considerato che, in ordine alla necessaria preventiva sollecitazione del mercato ed alla (eventuale) procedura competitiva ex art. 91 CCII la disciplina dettata dai commi 1 e 3 dell'art. 91 CCII può trovare accoglimento anche nella fase anteriore all'ammissione (art. 91 ult. co. CCII);

ritenuto che l'apertura e la sollecitazione del mercato ex art. 91 CCII potranno assicurare la massimizzazione dell'interesse dei creditori al miglior soddisfo;

ritenuto, pertanto, di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto dei lotti di magazzino indicati nell'istanza ed oggetto dell'offerta, secondo le modalità indicate in dispositivo, e solo all'esito di tale operazione, seguirà la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo decreto, in quanto, soltanto ove perverranno manifestazioni di interesse concorrenti, verrà disposta l'apertura della procedura

competitiva, ai sensi dell'art. 91 commi 3-4 CCII;

ritenuto altresì che l'esigenza rappresentata dalla proponente ossia l'elevata deperibilità dei beni, condivisa dal CG, ben può essere soddisfatta prevedendo tempi ristretti per la pubblicità e la conseguente (eventuale) procedura competitiva;

**P. Q. M.**

1. dispone che il commissario giudiziale provveda a pubblicare immediatamente l'invito ad offrire per l'acquisto del bene indicato nell'istanza sulla base dell'offerta irrevocabile presente in atti, con pubblicità da eseguirsi per almeno 10 giorni consecutivi, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, sul Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che su almeno uno dei seguenti siti: a. [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it); b. [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) c. [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it) ovvero d. altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi vendite di beni e che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE - comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una data room messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili, estimativi ed aziendali rilevanti anche in ordine ai lotti del magazzino oggetto dell'offerta- con invito a manifestare interesse per l'acquisto; il CG provvederà altresì a trasmettere il medesimo avviso ai maggiori operatori del settore nonché a Confindustria Lombardia, con invito a diffonderlo tra gli associati del settore anche delle altre regioni limitrofe;
2. dispone che il commissario giudiziale all'esito provveda sollecitamente a relazionare il giudice delegato, che ne riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 91 comma 3 CCII e della fissazione di una eventuale gara competitiva tra più offerenti.

Si comunichi alla proponente e al CG.

Così deciso in Milano, il 23/07/2026

Il Presidente

*dott.ssa Caterina Macchi*